REGOLAMENTO (CE) N. 1638/94 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1994

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/94 della Commissione [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [3];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 103 del 22. 4. 1994, pag. 5.
[3] GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Adattatore nel suo proprio involucro, i cui elementi principali sono i seguenti: scheda di entrata e di uscita, scheda di interfaccia, scheda di memoria, scheda di comando (con componenti attivi e passivi nonché circuiti integrati monolitici) e una scheda di alimentazione ad energia L'adattatore permette il trasferimento numerico delle informazioni tra macchine automatiche di informazione su una rete numerica funzionante a 10 Mbps (megabits per secondo)	8517 82 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 al capitolo 84, nonché dal testo dei codici NC 8517, 8517 82 e 8517 82 90
2. Adattatore di rete nel suo proprio involucro costituito da due adattatori collegati tramite cavo e controllati da un microprocessore Gli elementi principali dei due adattatori sono i seguenti: scheda di entrata e di uscita, scheda di interfaccia, scheda di memoria, scheda di comando (con componenti attivi e passivi nonché circuiti integrati monolitici) e una scheda di alimentazione ad energia L'apparecchio collega numericamente due reti di caratteristiche differenti e permette anche il trasferimento delle informazioni	8517 82 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 al capitolo 84, nonché dal testo dei codici NC 8517, 8517 82 e 8517 82 90
3. Apparecchio emittente-ricevente nel suo proprio involucro, costituito dai seguenti elementi principali: scheda di entrata e di uscita, scheda di comando (con componenti attivi e passivi nonché circuiti integrati monolitici) e un'unità di alimentazione ad energia integrata L'apparecchio permette di collegare fino a 4 adattatori ad una rete di 50 Mbps (megabits per secondo) per il trasferimento numerico delle informazioni	8517 82 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 al capitolo 84, nonché dal testo dei codici NC 8517, 8517 82 e 8517 82 90
4. Assemblaggio elettronico denominato ricevitore PINFET, costituito dai seguenti elementi: un fotorivelatore PIN, transistors di amplificazione (FEC) a iperfrequenza sottoforma di pulce, pulci per transistor bipolari a semiconduttori, resistenze stampate a strati spessi nonché da condensatori a pulci Il diodo fotorivelatore PIN è montato su un substrato il quale è a sua volta fissato su un altro substrato unitamente ad altri elementi, l'insieme è inserito in un contenitore metallico collegato ad un cavo a fibre ottiche (collegamento ad avvolgimento)	8517 90 92	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 B) b) al capitolo 85, nonché dal testo dei codici NC 8517, 8517 90 e 8517 90 92
5. Parti di telefoni mobili: a) filtro di onda acustica di superficie con frequenza centrale di 45,5 MHz (± 50 KHz) e una larghezza di banda di 340 KHz a 3 dB (950 KHz a 20 dB) inserito in un contenitore di dimensioni esterne non superiori a 5 × 13 × 21 mm, con al massimo 6 contatti Il filtro funzione come filtro passa-banda. Questo elimina i segnali di interferenza e i disturbi provenienti dalle bande vicine	8529 90 98	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 al capitolo 84, nonché dal testo dei codici NC 8529, 8529 90 e 8529 90 98

(1)	(2)	(3)
b) oscillatore a tensione controllata, con una frequenza di oscillazione di 915 MHz o più a 4,5 V ma inferiore o uguale a 890 MHz a 1 V, inserito in un contenitore di dimensioni esterne non superiore a 5 × 10 × 15 mm, con al massimo 4 contatti L'oscillatore genera segnali locali i quali, unitamente ai segnali ricevuti ad alta frequenza, possono essere trattati e demodulati in segnali fonici finali	8529 90 98	
6. Cannule endotracheali principalmente utilizzate per anestesia	9018 90 60	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 b) al capitolo 90, nonché dal testo dei codici NC 9018, 9018 90 e 9018 90 60
7. Dispositivo di controllo di componenti elettronici costituito da un involucro contenente un calcolatore, una testina di prova con un pannello di contatto, una stampante, una tastiera e un monitor La schede elettroniche contenenti i componenti di prova sono controllate dopo l'inserimento delle stesse sul pannello di contatto I contatti situati sul pannello inviano impulsi elettronici a ciascun componenete di dette schede. Il dispositivo di prova determina se i risultati ottenuti per un componente si discostano di una grandezza di riferimento (essenzialmente tensione o frequenza) precedentemente memorizzata al fine di rilevare eventuali difetti	9030 81 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 al capitolo 90, nonché dal testo dei codici NC 9030, 9030 81 e 9030 81 90. Vedi ugualmente le note esplicative della nomenclatura combinata del codice NC 90 81 90
8. Dispositivo di controllo di schede elettroniche costituito da un involucro contenente un calcolatore, una testina di prova con un dispositivo di connessione o un pannello di contatto, una stampante, una tastiera e un monitor Il dispositivo di prova controlla il funzionamento generale di una scheda elettronica Detto dispositivo è raccordato direttamente al dispositivo di connessione e posto sul pannello di contatto. Il dispositivo di prova invia impulsi elettrici e determina se i risultati ottenuti dalla scheda si discostano da una grandezza di riferimento precedentemente memorizzata	9030 81 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 al capitolo 90, nonché dal testo dei codici NC 9030, 9030 81 e 9030 81 90. Vedi ugualmente le note esplicative della nomenclatura combinata del codice NC 9030 81 90